

Deontologia professionale Arteterapeuti

CODICE ETICO

Articolo 1

Questo codice etico definisce e rende pubblicamente noti gli obblighi dell'arteterapeuta nel suo comportamento professionale responsabile.

Le regole del presente codice sono vincolanti per tutti gli iscritti Apiart .

L'arteterapeuta è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalle relative responsabilità e sanzioni disciplinari. L'arteterapeuta deve avere conoscenza dei diritti e degli obblighi dei terapisti, dei medici, degli psicologi, degli psicoterapeuti e/o altre figure professionali riconosciute afferenti ai medesimi campi applicativi, così come dei requisiti e dei diritti legali per svolgere la pratica privata in relazione alle altre figure professionali regolamentate.

Articolo 2

Gli obblighi etici definiti negli articoli sotto esposti sono regole di condotta che governano sia l'arteterapeuta che la professione, allo scopo di tutelare l'utenza, di salvaguardare gli standard professionali e di promuovere l'integrità morale individuale. L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente codice e ogni azione o omissione comunque contraria al decoro, alla dignità e al corretto esercizio della professione sono puniti con le sanzioni disciplinari previste dalla Commissione Etica e Disciplina dell'Apiart.

Articolo 3

Questa associazione definisce l'arteterapia come l'uso terapeutico dell'arte, dell'espressione artistica e del processo creativo per promuovere l'integrazione psichica, emotiva, cognitiva, spirituale, la maturità affettiva e psicosociale, la qualità della vita della persona. L'arteterapia si indirizza a uno studio rigoroso delle interrelazioni tra la mente, il corpo, gli stati emotivi e immaginativi, e il mondo della relazione. L'arteterapia si focalizza sull'espressione grafico-pittorica e sul comportamento della persona per la creazione di oggetti artistici quali specifici elementi di valutazione e di intervento.

Articolo 4

L'arteterapeuta pratica autonomamente solo dopo avere completato l'iter formativo teorico e pratico riconosciuto dall'Apiart e si attiene al livello di formazione e di esperienza raggiunto. L'operare in ambito clinico è consentito attualmente, con riferimento alle normative vigenti, agli arte terapeuti che possiedano una qualificazione professionale di base in questo settore o comunque a gli arte terapeuti che operino all'interno di un'équipe multidisciplinare (medico-psico-pedagogica). L'associazione riconosce l'esercizio della pratica privata solo dopo il conseguimento di una formazione che rispetti gli standard che regolano il profilo professionale definito da questa Associazione e l'iscrizione definitiva al relativo registro professionale. L'arteterapeuta non può usare il titolo di arteterapeuta o di membro riconosciuto dell'Apiart senza aver ricevuto l'appropriata certificazione dell'avvenuto riconoscimento da parte dell'associazione. L'uso

inappropriato della sigla di “arteterapeuta Apiart” o di eventuali sue variazioni, che si presti a sviare il pubblico, risulta contrario all’etica.

Articolo 5

Nell’esercizio della professione l’arteterapeuta rispetta e tutela la dignità e il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione e all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base all’ estrazione sociale, al sesso di appartenenza, all’ orientamento sessuale, all’etnia, alla religione, alla nazionalità, alla disabilità e allo stato socio-economico. In tutti i casi in cui il destinatario e il committente dell’intervento di sostegno non coincidano, L’arteterapeuta tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento.

Articolo 6

L’arteterapeuta è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale, curando l’aggiornamento e la formazione permanente. Utilizza pertanto solo metodiche, tecniche e strumenti di arteterapia ai quali è adeguatamente addestrato, riconoscendo i limiti della propria competenza e non suscita aspettative infondate. Presenta in modo corretto e accurato la propria formazione, esperienze e competenza. Nelle dichiarazioni pubbliche evita di dar luogo a mistificazioni e travisamenti attraverso il sensazionalismo, l’esagerazione e la superficialità.

Articolo 7

L’arteterapeuta non accetta condizioni di lavoro che compromettano il rispetto delle norme del presente codice. Si adopera per il rispetto di tali norme qualunque sia la posizione gerarchica in ambito lavorativo o la natura del suo rapporto di lavoro.

Articolo 8

L’arteterapeuta salvaguarda la sua autonomia nella scelta dei metodi e delle tecniche nonché la loro utilizzazione, ed è perciò responsabile della loro applicazione e uso dei risultati e delle valutazioni e interpretazioni che ne ricava.

Articolo 9

Nel comunicare i risultati delle proprie valutazioni e delle proprie ricerche l’arteterapeuta si vieta di presentare dati inventati, falsificati o distorti in tutto o in parte; non esprime valutazioni e giudizi professionali che non siano fondati sulla conoscenza diretta ovvero su una documentazione adeguata e attendibile.

Articolo 10

L’arteterapeuta contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dall’articolo 3 del presente codice e non avalla con il proprio titolo attività ingannevoli. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la propria autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

Articolo 11

Nella sua attività di ricerca l’arteterapeuta è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenere il proprio consenso, e deve altresì garantire la loro piena libertà di

concedere, di rifiutare, ovvero di ritirare il consenso stesso e di ottenere l'autorizzazione all'uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono più in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la patria potestà, o la tutela, ma altresì dai soggetti stessi ove siano in grado di comprendere la natura della prestazione richiesta.

Articolo 12

L'arteterapeuta è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie fatti o informazioni appresi dal suo rapporto professionale.; si astiene dal rendere testimonianza sui fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale a meno che non sussista il valido e dimostrabile consenso dell'utente o di chi su di lui esercita autorità tutoria. Nel caso di obbligo di referto, l'arteterapeuta limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, al fine di non recare danno all'utente, valutando con prudenza le ipotesi nelle quali la propria doverosa riservatezza comporta grave pericolo per la vita e la salute psicofisica di terzi; nei casi di collaborazione con altri professionisti parimenti tenuti al segreto professionale, l'arteterapeuta può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in rapporto al tipo di collaborazione. L'arteterapeuta redige relazioni scientifiche, ancorché indirizzate a un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare l'anonimato dei pazienti.

Articolo 13

Nel caso di sedute di arteterapia di gruppo, l'arteterapeuta è tenuto ad invitare con fermezza i propri utenti ad attenersi al segreto relativamente alla composizione del gruppo e a quanto avviene nelle sedute stesse.

Articolo 14

La segretezza delle comunicazioni dell'utente deve essere protette anche attraverso la custodia e il controllo di prodotti artistici, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma che riguardi il rapporto professionale. L'arteterapeuta deve provvedere perché, in caso di suo impedimento, tale protezione venga assicurata.

Articolo 15

L'arteterapeuta che presta la sua opera professionale in contesti di selezione, valutazione di colleghi, di altre figure professionali o di studenti, è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, non avvalta decisione contraria a tali principi.

LA CARTA DEI DIRITTI DEL CLIENTE DELL'ARTETERAPEUTA

Obiettivi:

Migliorare la qualità del rapporto con il professionista;

- Garantire la tutela del cliente;
- Affermare il diritto del cliente a ricevere un contratto trasparente;
- Informare il cliente sulla possibilità di dare avvio a procedure di conciliazione in caso di reclamo o contenzioso;

- Facilitare l'accesso alle informazioni;
- Rendere consapevole il cliente dei propri diritti.

Con la presente *Carta dei diritti* si stabilisce che, oltre a quanto previsto nel cosiddetto consenso informato già in uso presso i professionisti iscritti ad Apiart, nel contratto scritto devono essere contenute indicazioni e procedure relativamente all'istituto della conciliazione attivabile dal cliente in caso di reclami e contenziosi.

Trasparenza sui titoli e sulla formazione del professionista

Il cliente ha il diritto di verificare:

1. la documentazione del professionista relativa alla sua formazione (attestato di qualifica, attestato di competenza ed eventuali altri titoli come: titolo di laurea, specializzazione, ecc.);
2. l'iscrizione del professionista ad Apiart e i requisiti necessari previsti per essere iscritti ad Apiart e per poter mantenere l'iscrizione;
3. l'eventuale possesso di una polizza RCT professionale;
4. i titoli e le competenze pubblicizzate con ogni mezzo dal professionista, ed esposte nello studio.

Le predette informazioni possono essere verificate contattando la segreteria Apiart.

Facilità di accesso alle informazioni e privacy

Nella fase iniziale del rapporto con l'arteterapeuta il cliente ha il diritto di ricevere informazioni semplici ed esaustive da parte del professionista, riguardo:

- La disponibilità di presa in carico e gli eventuali tempi di attesa per l'accoglimento della sua richiesta;
- Il settore di intervento, il modello teorico e la metodologia utilizzata dal professionista;
- Il segreto professionale e le sue limitazioni;
- I diritti alla raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali e sensibili sulla base della normativa vigente (art. 13, D.Lgs. 196/2003 e successivi aggiornamenti).

Il cliente ha inoltre il diritto di:

- Autorizzare in anticipo e per iscritto eventuali fotografie, registrazioni video-audio, etc. che lo coinvolgano;
- Essere garantito per ciò che attiene privacy e riservatezza;
- Avere copia del codice etico e di condotta sottoscritto dal professionista e del tariffario;
- Conoscere, anche durante il primo contatto telefonico, la tariffa oraria per la prestazione richiesta.

Trasparenza del contratto

Nella fase iniziale del rapporto con il professionista devono essere definiti i termini contrattuali.

L'accordo deve contenere:

- I dati del professionista,
- I tempi indicativi dell'intervento;

- La frequenza degli incontri;
- La durata degli incontri;
- I costi complessivi dell'intervento e le modalità di pagamento
- Gli orari dello studio
- I periodi di interruzione
- La detraibilità fiscale, laddove prevista
- I tempi da rispettare per il rinvio degli appuntamenti
- L'eventuale pagamento degli appuntamenti saltati (ad esempio si può ipotizzare che se non disdetti entro le 24 ore precedenti)
- Il luogo di svolgimento della prestazione

Inoltre, il cliente ha il diritto di:

- ricevere fattura e/o ricevuta fiscale relativa ai compensi corrisposti;
- corrispondere forme di compenso riferibili al tariffario e alle norme specifiche contenute nel codice di condotta;

Ogni costo aggiuntivo alla parcella concordata (ad esempio per ulteriori valutazioni, test, etc.) deve essere comunicato anticipatamente e approvato per iscritto dalle parti.

Scioglimento del contratto

Il cliente ha il diritto di:

- Sciogliere il contratto senza preavviso, con l'onere di comunicarlo formalmente al professionista e corrispondere onorari esclusivamente per le prestazioni ricevute;
- Essere preavvisato formalmente, di norma con almeno due settimane di anticipo, dello scioglimento del contratto da parte del professionista. In questo caso, il cliente può chiedere di essere inviato ad altro professionista di fiducia con pari preparazione professionale e condizioni contrattuali.

Reclami e contenziosi

Tutti i reclami o contenziosi inerenti il contratto non risolti direttamente tra professionista e cliente, potranno essere oggetto di una procedura di conciliazione tra la sede operativa nazionale Apiart e l'ACU-Associazione Consumatori Utenti:

Tale procedura si concluderà entro 60 giorni lavorativi dall'avvio della stessa.

E' possibile segnalare all'ACU o alla sede operativa nazionale Apiart le problematiche o le violazioni deontologiche ad opera del professionista.

A tal fine è costituita presso la sede operativa nazionale Apiart una Commissione Conciliativa, composta da due membri, dei quali uno designato da Apiart l'altro designato di comune intesa dall'ACU.

La procedura è attivata dal cliente, con domanda rivolta alla Commissione di Conciliazione e ad essa trasmessa da una delle Organizzazioni Firmatarie del presente protocollo. In seguito alla trasmissione della domanda di Conciliazione, la Commissione provvede a convocare ad un incontro il cliente e il professionista, parti della controversia, con lettera raccomandata A/R o via e-mail o via

fax inviata alle parti almeno 30 giorni prima della data fissata per l'incontro. Nel corso dell'incontro, la Commissione invita le parti ad esporre le proprie ragioni e propone una soluzione conciliativa che persegua l'interesse del cliente e del professionista così come definito nei principi ispiratori della presente Carta dei diritti a ricevere equo riconoscimento della prestazione professionale erogata.

Le parti sono libere di accettare o rifiutare la soluzione conciliativa proposta.

L'accettazione della proposta conciliativa è fatta dalle parti oralmente e di essa viene redatto verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della Commissione.

Nel caso in cui le Associazioni raccolgano segnalazioni riguardanti aspetti non attinenti alla procedure di Conciliazione, riguardanti aspetti etici o deontologici del comportamento e/o della condotta professionale di un iscritto ad Apiart, trasmetteranno immediata segnalazione alla sede operativa nazionale dell' Organizzazione e contestualmente all'ACU.

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO

APIArT www.apiart.eu è l'Associazione professionale di riferimento in Italia, ha definito gli standard della figura professionale dell'Arte Terapeuta e della tutela dell'utenza, tramite un codice etico e deontologico che regola l'esercizio della professione.

LEGISLAZIONE IN MERITO

La Legge 04/2013 «Disposizioni in materia di professioni non regolamentate», sancisce le regole per l'esercizio dell'attività di diverse professioni non organizzate in ordini e collegi tra cui quella dell'Arteterapeuta. Per quanto riguarda l'esercizio della professione di Arteterapeuta la Legge prevede una Certificazione Europea di Competenza che si ottiene tramite esame teorico-pratico presso l'ente FAC (accreditato ACCREDIA) che rilascia il titolo di Terapeuta Espressivo Certificato, rinnovabile ogni 3 anni con aggiornamento professionale.. Nel mese di novembre 2015 è stata pubblicata sul sito UNI (Ente Nazionale di Unificazione) la Norma UNI 11592:2015 «Attività professionali non regolamentate – Figure professionali operanti nel campo delle Arti Terapie – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza», che fissa i requisiti per lo svolgimento della professione di Arteterapeuta. L'Arteterapia è oggi una disciplina riconosciuta da una legge dello Stato.